



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di Genova

AREA LINEA 1 – SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNICAZIONE
SERVIZI AL CITTADINO

Servizio Sviluppo Economico Commercio Suap

R.G.O. n. 204

ORDINANZA

OGGETTO: APPARECCHI DA GIOCO (art. 110, 6° comma, e 7° comma, lett c) –bis, TULPS): ORARI DI UTILIZZO.

IL SINDACO

Richiamato l'art. 110 del TULPS nella parte in cui fissa il divieto di installazione di apparecchi e congegni da gioco d'azzardo, definendoli come apparecchiature che hanno insita nel proprio funzionamento la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie o vincite di valore superiore rispetto ai limiti fissati dalla norma medesima;

Considerato che l'articolo citato individua anche apparecchi per il gioco lecito, anche con vincite in denaro, la cui installazione in sale giochi od in altri luoghi pubblici è consentita, purché negli stessi l'elemento aleatorio sia presente unitamente ad elementi di abilità del giocatore;

Considerato, peraltro, che l'utilizzo patologico di tali apparecchiature da gioco lecito può procurare dipendenza e che il cosiddetto Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P.) è un fenomeno in via di espansione, con conseguenze dannose sia a livello individuale – specie nelle fasce di popolazione più deboli – che a livello sociale complessivo, per la necessità di interventi per il sostegno da fornire ai soggetti interessati, per assistenza sanitaria e sociale;

Dato atto che, in considerazione delle problematiche sociali di cui sopra, è stata segnalata alla Amministrazione Comunale la opportunità di un intervento della stessa finalizzato a limitare l'utilizzo degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110, 6° comma, del TULPS, collocati sia in sale da gioco, che in altre tipologie di esercizio (bar, tabaccherie, ecc.);

Considerato opportuno adottare misure finalizzate a contrastare il verificarsi dei fenomeni sopra indicati, estendendo, peraltro, tali limitazioni anche all'utilizzo delle apparecchiature dette " ticket redemption" di cui all'art. 110, 7° comma, lett c-bis, in considerazione di quanto, da ultimo disposto, con deliberazione del C.C. n. 80 /2016;

Vista e considerata la relazione dei Servizi Sociali del Comune datata 7/10/2016, da cui risultano elementi che suffragano la tesi per cui il fenomeno del G.A.P., appartenente alle patologie da dipendenza, ha un impatto crescente sul territorio;

Visto l'art. 110 del T.U.L.P.S.;

Vista la L.R. n. 17 del 30/4/2012 (" Disciplina delle sale da gioco");

Visto il regolamento Comunale per sale da gioco e giochi leciti, di cui alla deliberazione di C.C. n. 19 del 29/4/2015 e ss.mm. ed, in particolare, l'art. 2, 3° comma, dello stesso (" Potranno essere stabilite dal Sindaco regolamentazioni orarie delle attività in oggetto, specie in considerazione della tutela della quiete pubblica") ;

Visto l'art. 50, 7° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la decisione della Corte Costituzionale n. 220/2014, che ha considerato legittimo, nella materia in oggetto , l'utilizzo dei poteri di ordinanza ex art. 50, 7° comma, del D.lgs. n. 267/2000 per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica;

Richiamata la sentenza del Cons. di Stato sez V, n. 4794 /2015;

Richiamata, da ultimo, la sentenza del TAR Liguria sez. 2 n. 176/2016;

ORDINA

- 1) che l'utilizzo delle apparecchiature per il gioco lecito di cui all'art. 110, 6° comma, e 7° comma, lett. c) – bis, del TULPS sia consentito solo nelle seguenti fasce orarie di tutti i giorni, compresi i festivi:
 - dalle ore 9,00 alle ore 12,00,
 - dalle ore 18,00 alle ore 23,00.

L'inosservanza degli obblighi di cui sopra costituisce per i titolari di esercizi di somministrazione alimenti e bevande e per i titolari di locali spettacolo abuso e , come tale, potrà costituire motivo di sospensione o revoca della licenza, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S.

Copia della presente sarà trasmessa al Comando di Polizia Locale ed al Comando Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure per i controlli di competenza.

Santa Margherita Ligure, **14 OTT. 2016**



IL SINDACO
Paolo Donadoni